



Ministero dell'Istruzione

I.I.S.S. "GIUSEPPE PAVONCELLI"

Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043
 C. F. e P. IVA 00318650710 – Cod. Univoco UFYONZ
 e-mail: fgis01100p@istruzione.it – pec: fgis01100p@pec.istruzione.it
 www.iisspavoncelli.edu.it

**"Norme servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
 e definizione dei servizi minimi essenziali e di pubblica utilità"
 PROTOCOLLO D'INTESA**

Il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2021 alle ore 10,00, nei locali dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "G. Pavoncelli" di Cerignola (FG), previa convocazione per avviso scritto prot. n. 323/U del 02/02/2021;

Visto il D.Lgs n.165/2001;

Visto il DPR n.275/99;

Vista la Legge 12/06/1990, n.146 come modificata dalla Legge 11/04/2000, n.83;

Visto il CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19/04/2018;

Considerato che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020 e che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione - Ufficio di Gabinetto, prot. n.1275 del 13/01/2021;

TRA

la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente scolastico, e le OO.SS. rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca rappresentative

stipulano

il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art.1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il Protocollo d'Intesa, di seguito denominato Protocollo, è finalizzato ad individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi.
2. Il Protocollo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, dipendente dell'istituzione scolastica.
3. Il Protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12/06 1990, n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11/04/2000, n.83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.



Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Lombardi', 'Salle', 'Michele', 'Anton', 'Pavoncelli'.

Art.2 – Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili

1. Le prestazioni indispensabili, di cui all'art.2 dell'Accordo del 2/12/2020, devono assicurare in caso di sciopero la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati.
2. Si fissano i contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

a1)	tutti	docenti del consiglio di classe interessato;
a2)	n.ro 1	assistenti amministrativi;
a3)	n.ro 1	assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza
a4)	n.ro 2	collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

b) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi:

b1)	n.ro 1	assistenti tecnici del reparto o del laboratorio
b2)	n.ro 1	collaboratori scolastici ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati

c) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse:

c1)	n.ro 1	assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza
c2)	n.ro 1	collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse

d) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole:

d1)	n.ro 1	assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza
d2)	n.ro 1	addetti alle aziende agrarie
d3)	n.ro 1	collaboratori scolastici per apertura scuola

e) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

e1)	n.ro 1	assistenti amministrativi
e2)	n.ro 1	collaboratori scolastici per apertura scuola

Art.3 – Comunicazioni

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art.4 – Misure organizzative

1. Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.



Art.5 – Tempi e durata

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);
2. gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art.6 – Criteri di individuazione del personale

1. Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione in ordine di priorità:
 - a) volontarietà;
 - b) ordine della graduatoria interna di istituto a partire dall'ultimo graduato;
 - c) rotazione del personale escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art.7 – Procedure di raffreddamento e conciliazione

1. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito regionale si svolgono presso la Prefettura del capoluogo di Regione, mentre quelli di ambito provinciale o locale presso la Prefettura della Provincia interessata. Il prefetto competente per territorio provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 L. n. 146/1990.
2. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove i soggetti competenti per territorio non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessiva non superiore a dieci giorni lavorativi. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 146/1990. In caso contrario, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

per le ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FSUR

GILDA UNAMS

SNALS CONFISAL

ANIEF

UIL SCUOLA RUA

Antonio M. M. M. M. M.
.....
Antonio M. M. M. M. M.
.....
Antonio M. M. M. M. M.
.....
.....
.....

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

Pio Mirra

Pio Mirra

